

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE Relazioni internazionali e comunitarie	
Servizio politiche comunitarie	s.affari.comunitari@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5928 fax + 39 040 377 5998/5943 I - 34132 Trieste, via Udine 9

Autorità di Gestione

protocollo n. **3129/PC/2007-2013**
 riferimento
 allegati: 2

Trieste, **- 4 GIU. 2009**

Alla Direzione centrale attività produttive

Alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Alla Direzione centrale istruzione formazione e cultura

Alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto

Alla Presidenza della Regione
 Protezione civile della Regione

Alla Presidenza della Regione
 Servizio coordinamento politiche per la montagna

e p.c.

Alla Presidenza della Regione
 Relazioni internazionali e comunitarie
 c.a. vice direttore centrale Giuseppe Napoli

Alla Presidenza della Regione
 Relazioni internazionali e comunitarie
 Servizio finanziario e del rendiconto

Alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche
 e finanziarie
 Servizio controllo comunitario

LORO SEDI



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
 Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013



Ministero
dello Sviluppo
Economico



Unione Europea
FESR

Handwritten signature



Oggetto: POR FESR 2007-2013. **Circolare n. 1.**
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: cumulabilità.

Il credito d'imposta a beneficio delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 1, commi 280-284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)¹, nonché nel relativo regolamento attuativo, adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008, n. 76 (allegato 1).

Il tema del credito d'imposta è stato altresì oggetto di un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2008, n. 46/E (allegato 2).

La scrivente Autorità ritiene utile fornire, in particolare, alcune precisazioni in relazione:

1. alla cumulabilità del credito d'imposta con altre tipologie di finanziamento;
2. alla sua compatibilità con la normativa nazionale vigente in tema di ammissibilità delle spese nell'ambito dei fondi strutturali (DPR del 3 ottobre 2008, n. 196).

Sul primo punto, in conformità e in applicazione a quanto previsto dal succitato art. 1, comma 284, della L.296/2006, la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 6042 del 11 dicembre 2007, ha autorizzato l'efficacia delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, asserendo che il credito in oggetto, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, sulla base dei seguenti elementi (come evidenziato nella allegata circolare ministeriale):

¹ 280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca.

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.

283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.

284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



- la misura comporta l'attribuzione di un credito d'imposta, relativamente alle spese di ricerca e sviluppo, a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, dalla localizzazione e dal settore di appartenenza: nessuna impresa è dunque esclusa dalle incentivazioni;
- non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda la localizzazione dell'attività di ricerca: le attività commissionate a soggetti esterni all'impresa sono agevolate nella stessa misura ed alle stesse condizioni, siano esse svolte sul territorio italiano o in quello dello Spazio economico europeo;
- è prevista una maggiorazione a favore della ricerca commissionata ad Università o Centri di ricerca pubblici. Ciò non comporta un vantaggio per nessuna impresa che commissiona la ricerca, essendo ciascuna di esse libera di decidere come o da chi fare effettuare la ricerca; inoltre, non può costituire aiuto di Stato indiretto a favore delle Istituzioni indicate, per la loro stessa natura;
- l'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale; i criteri d'applicazione sono oggettivi e definiti nelle disposizioni di applicazione della misura. Le imprese beneficeranno automaticamente del credito d'imposta se le condizioni stabilite dalla legge sono soddisfatte; i controlli dell'amministrazione hanno unicamente lo scopo di verificare l'effettiva esistenza dei requisiti.

Da ciò ne consegue che non trovano applicazione le regole:

- a) sul divieto di cumulo del credito d'imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti di importanza minore (de minimis). Il credito d'imposta risulta pertanto cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni, fatta salva l'ipotesi in cui le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca e sviluppo, alla stregua di valutazioni rientranti nella competenza degli enti eroganti, non dispongano diversamente.
- b) sul rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Sul secondo punto, stante il modificato quadro normativo conseguente alla sopra citata Decisione della Commissione europea, riguardo alla compatibilità del credito d'imposta con il DPR 196/2008, la locuzione "Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario", di cui all'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto, si ritiene che il credito d'imposta non possa essere ricondotto alla fattispecie di sostegno finanziario, ivi citato, atteso il fatto che, come reso nella Decisione in narrativa, il credito d'imposta risulta essere una misura "neutra" che non genera, a livello comunitario, alcuna misura di sostegno in quanto non pone alcuna impresa in posizione differenziata o agevolata rispetto al mercato comunitario di riferimento (non altera il mercato comunitario).

Di conseguenza, si reputa che la portata precettiva dello stesso disposto sia da ricondurre a fattispecie di sostegno finanziario particolari e concrete erogate individualmente, alle singole imprese, diverse del credito di imposta di cui in narrativa.

Viene fatto salva, naturalmente, l'ipotesi in cui il beneficiario abbia acquisito una contribuzione, a titolo di aiuto, sotto forma di credito d'imposta.

Distinti saluti.

L'Autorità di Gestione
- dott. Francesco Forte -



Ai sensi dell'art.14 della L.R. 20 marzo 2000n. 7 si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Presidenza della Regione-Relazioni internazionali e comunitarie

Struttura competente: Servizio Politiche Comunitarie

Responsabile del procedimento: Francesco Forte

Responsabile dell'istruttoria: Alessandro Vespasiano (tel. 040/3775992; e-mail: alessandro.vespasiano@regione.fvg.it)